



ORDINE DEGLI PSICOLOGI
Consiglio Regionale del Piemonte

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

(approvato con deliberazione n. 10 del 14 febbraio 2011)

CAPO PRIMO

- DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 1 - Principi generali

1. Il procedimento disciplinare nei confronti degli iscritti nell'albo degli psicologi è volto ad accertare la sussistenza della responsabilità disciplinare dell'incolpato per le azioni od omissioni che integrino violazione di norme di legge e regolamenti, o violazione del codice deontologico, anche in relazione alla disciplina sulla pubblicità, o siano, comunque, ritenute in contrasto con i doveri generali di dignità, probità e decoro della professione.
2. Il procedimento è regolato dagli artt. 12, comma 2, lett. i), 26 e 27 della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e dal presente regolamento, adottato anche ai sensi degli artt. 2 e 4, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241.
3. Il Consiglio Regionale dell'Ordine esercita la funzione disciplinare ai sensi dell'art. 12, comma 2, lett. i), della legge n. 56/1989.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali sul procedimento amministrativo contenute nella legge 7 agosto 1990 n. 241, nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e giusto processo.

ART. 2 - Responsabilità disciplinare, prescrizione, decadenza e comunicazioni

1. La responsabilità disciplinare sussiste ove sia accertata l'inosservanza dei doveri professionali dello psicologo.
2. La responsabilità disciplinare sussiste anche se il fatto è stato commesso per imprudenza, negligenza o imperizia, o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline.
3. Lo psicologo è sottoposto a procedimento disciplinare anche per fatti non riguardanti l'attività professionale, qualora essi si riflettano sulla reputazione professionale o compromettano l'immagine e la dignità della categoria.
4. L'illecito disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dalla commissione del fatto. L'inizio del procedimento disciplinare, coincidente con la comunicazione dell'atto recante la contestazione degli addebiti e delle norme di cui si ipotizza la violazione, interrompe la decorrenza del termine prescrizione. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 13.

5. Salve le cause di sospensione e di interruzione, il procedimento disciplinare deve concludersi, a pena di decadenza, entro trentasei mesi dalla sua apertura, deliberata ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento.

6. Tutte le comunicazioni eseguite nella fase preliminare, nel corso del procedimento e all'esito dello stesso, sono eseguite mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

In caso di irreperibilità dell'iscritto sottoposto a procedimento disciplinare, le comunicazioni avvengono ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

ART. 3 - Astensione e ricsuzione.

1. Il componente del Consiglio dell'Ordine ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento disciplinare e può essere ricsuato, nei seguenti casi:

- a) se ha interesse nella vertenza disciplinare o se è creditore e/o debitore dell'inculpato o dei soggetti che hanno fatto pervenire la notizia del presunto illecito disciplinare;
- b) se è in relazione di coniugio, parentela ovvero se è convivente o collega di studio o di lavoro dell'inculpato o della parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- c) se ha motivi di inimicizia grave o di forte amicizia con l'inculpato ovvero con la parte che ha denunciato il presunto illecito disciplinare;
- d) se ha deposto nella vertenza come persona informata dei fatti;
- e) se ha dato consigli o manifestato pubblicamente il suo parere sulle vicende oggetto del procedimento;
- f) in ogni altro caso in cui sussistano ragioni di convenienza e di opportunità, adeguatamente motivate.

2. L'astensione e la ricsuzione devono essere presentate al Consiglio con atto scritto ovvero dichiarate a verbale non oltre l'inizio della seduta di cui all'art. 8, con la specificazione dei motivi e, ove possibile, documentate. Per i consiglieri assenti alla detta seduta, l'astensione e la ricsuzione dovranno essere proposte non oltre l'inizio della seduta di celebrazione del procedimento disciplinare di cui al successivo articolo 9.

3. Sulla dichiarazione di astensione o proposta di ricsuzione, il Consiglio decide immediatamente in camera di consiglio, allo stato degli atti, con esclusione del Consigliere o dei consiglieri astenuti o ricsuati. Qualora il Consiglio ritenga condivisibile la dichiarazione di astensione o fondata la proposta di ricsuzione, il componente od i componenti astenuti o ricsuati non partecipano al procedimento. La seduta nel corso della quale è stata presentata la dichiarazione di astensione o la proposta di ricsuzione prosegue, ove possibile, immediatamente dopo la decisione assunta in merito dal Consiglio.

4. Se l'astensione o la ricsuzione riguarda il Presidente, questi è sostituito dal Vice presidente dell'Ordine o, in caso di impedimento, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'albo.

5. Nel caso in cui si verifichi l'astensione o la ricsuzione motivata della maggioranza dei Consiglieri, il fascicolo disciplinare ed i relativi atti sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale viciniore. La decisione al riguardo assunta dal Consiglio dell'Ordine viciniore deve essere trasmessa al Consiglio regionale di provenienza, che le fa proprie con specifica deliberazione.

ART. 4 - Commissione disciplinare

1. E' istituita la Commissione disciplinare del Consiglio dell'Ordine degli Psicologi.
2. La Commissione è composta da un minimo di quattro ad un massimo di otto Consiglieri dell'Ordine, nominati dal Consiglio dell'Ordine tra i suoi componenti.
3. I membri della Commissione svolgono, su incarico del Presidente dell'Ordine, l'accertamento preliminare disciplinato dall'art. 6 del presente Regolamento.
4. Qualora sussistano cause di astensione e/o ricusazione di cui al precedente articolo 3, il/i membro/i della Commissione disciplinare dovranno darne tempestiva comunicazione al Presidente, il quale provvederà alla nomina di altro consigliere istruttore.

CAPO SECONDO

- FASE PRELIMINARE -

ART. 5 - Convocazione del Consiglio e poteri del Presidente

1. Il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritto nell'Albo degli psicologi è promosso d'ufficio dal Consiglio dell'Ordine, quando ha notizia di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1, o su richiesta del Procuratore della Repubblica competente per territorio.
2. Il Consiglio dell'Ordine ha altresì il dovere di prendere in considerazione le notizie di fatti rilevanti ai sensi dell'art. 1, allorquando provengano da altri iscritti nell'Albo, da soggetti pubblici, da privati o da fonti anonime debitamente circostanziate.
3. Il Presidente del Consiglio dell'Ordine convoca il Consiglio ed assicura il rispetto dei principi e delle regole cui è informato il procedimento disciplinare. In caso di assenza od impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, o, in caso di impedimento di questi, dal Consigliere più anziano per iscrizione all'Albo.
4. La convocazione del Consiglio per il compimento degli atti volti a deliberare l'apertura o l'archiviazione del procedimento disciplinare costituisce dovere d'ufficio.
5. Il Presidente dirige il procedimento compiendo, tra gli altri, tutti gli atti necessari a dare impulso al procedimento, coordinando le sedute, la discussione e le votazioni.

ART. 6 - Accertamento preliminare

1. Qualora pervenga una notizia o segnalazione di fatti rilevanti ai sensi del precedente art. 5, il Presidente nomina, tra i membri della Commissione disciplinare, uno o più consiglieri istruttori incaricati di svolgere un accertamento sommario preordinato alla verifica preliminare della ricorrenza dei presupposti per l'apertura formale del procedimento disciplinare. A tal fine, il consigliere incaricato potrà, ad esempio, sentire l'iscritto interessato, l'autore della segnalazione, altre persone informate sui fatti, ovvero richiedere informazioni od acquisire documentazione.
2. La convocazione per l'audizione dell'iscritto, effettuata anche ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 241 del 1990, deve essere inviata, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, almeno 20 giorni prima della data prevista per l'audizione stessa e deve contenere una sintetica ma circostanziata

indicazione dei fatti oggetto di accertamento, con l'allegazione, ove possibile, della segnalazione pervenuta, oltre all'indicazione del nominativo del Responsabile del procedimento.

3. L'iscritto ha facoltà di avvalersi dell'assistenza di un difensore di fiducia iscritto all'Albo degli Avvocati, di non presentarsi all'audizione e di inviare memorie e documenti, entro il giorno della prevista audizione. In caso di mancata presentazione giustificata dall'iscritto, questi deve essere riconvocato in altra data. In caso di persistente assenza, il Consigliere istruttore potrà procedere comunque.

4. Delle audizioni e degli altri eventuali accertamenti, è redatto verbale, sottoscritto dal consigliere istruttore, dalle persone ascoltate e dal soggetto verbalizzatore.

5. Terminata la fase istruttoria, il Consigliere istruttore riferisce tempestivamente i risultati dell'accertamento preliminare, ponendo, di norma, la questione all'ordine del giorno del primo Consiglio utile.

CAPO TERZO

- ARCHIVIAZIONE, APERTURA E TRATTAZIONE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE -

ART. 7 - Composizione del Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare. Quorum costitutivo e deliberativo.

1. Il Consiglio dell'Ordine in sede disciplinare è composto dai consiglieri appartenenti alla sezione dell'iscritto assoggettato al procedimento.

2. Per la validità delle sedute del Consiglio dell'Ordine è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

3. Ove il numero dei consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo sia inferiore a tre, il Consiglio giudica in composizione monocratica, nella persona del consigliere con maggiore anzianità di iscrizione nella sezione B dell'albo.

In mancanza di consiglieri iscritti alla sezione B dell'albo, giudica il Consiglio territorialmente più vicino che abbia tra i suoi componenti almeno un consigliere iscritto alla stessa sezione dell'albo. Ove tale criterio risulti inapplicabile per mancanza di rappresentanti iscritti alla sezione B dell'albo del Consiglio vicinore, giudica il Consiglio al quale appartiene l'incolpato, anche se composto esclusivamente dagli appartenenti alla sezione A.

4. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 del D.P.R. n. 221/2005, le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il giudizio più favorevole all'incolpato.

ART. 8 - Archiviazione ed apertura del procedimento disciplinare.

1. All'esito dell'accertamento preliminare, qualora il Consiglio non decida di archiviare, delibera l'apertura del procedimento disciplinare.

2. La delibera di archiviazione deve essere tempestivamente comunicata all'iscritto ed all'esponente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

3. La delibera con la quale il Consiglio dell'Ordine dispone l'apertura del procedimento disciplinare deve essere motivata e deve contenere: l'indicazione dei fatti dei quali si contesta la rilevanza disciplinare e l'indicazione delle norme di legge, di regolamento o del codice deontologico che si ritiene possano essere state violate, eventualmente integrando le contestazioni mosse all'interessato ex art. 6, comma 2 del presente Regolamento, in considerazione delle risultanze dell'espletato accertamento preliminare; l'indicazione della seduta di trattazione del procedimento, da fissarsi a non meno di 60 giorni dalla contestazione degli addebiti di cui al comma successivo; la nomina del Consigliere relatore; la convocazione delle persone informate sui fatti, di cui si ritenga necessario acquisire od approfondire le dichiarazioni.

4. Il Presidente provvede, con raccomandata a.r. ovvero a mezzo posta elettronica certificata, ad informare l'iscritto dell'apertura del procedimento disciplinare, mediante comunicazione che deve contenere:

- la menzione circostanziata degli addebiti e delle norme di legge e/o del Codice deontologico di cui si ipotizza la violazione e degli eventuali mezzi di prova disposti;
- la data ed il luogo in cui si terrà l'udienza di trattazione del procedimento disciplinare;
 - l'avvertenza che l'incolpato ha facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia iscritto all'albo degli avvocati e che ha facoltà, anche a mezzo del proprio legale, di prendere visione ed estrarre copia degli atti del procedimento;
- l'informazione che l'incolpato ha facoltà di presentare memorie, documenti e istanze istruttorie fino a dieci giorni prima della seduta;
- l'espresso avvertimento che qualora l'incolpato non si presenti alla seduta del Consiglio si procederà in sua assenza.

5. Dell'apertura del procedimento disciplinare è data comunicazione al Procuratore della Repubblica competente per territorio, e, per conoscenza, al Consiglio Nazionale dell'Ordine. Dell'inizio del procedimento il Presidente informa altresì l'esponente, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

6. Il Segretario del Consiglio dell'Ordine provvede a dare avviso della nomina al Consigliere relatore, qualora questi non sia presente alla seduta nella quale viene disposto il conferimento dell'incarico. La comunicazione viene effettuata con i mezzi ordinari.

7. Il Segretario del Consiglio dell'Ordine provvede a mettere a disposizione del relatore il fascicolo del procedimento.

8. Qualora, per qualunque motivo, in pendenza del procedimento muti la composizione del Consiglio dell'Ordine, il procedimento prosegue e sono fatti salvi tutti gli atti compiuti antecedentemente.

ART. 9 - Celebrazione del procedimento disciplinare.

1. Le sedute avanti il Consiglio dell'Ordine non sono pubbliche, non possono essere videoriprese se non previa deliberazione del Consiglio dell'Ordine e, salvo impedimenti, si tengono presso la sede dell'Ordine medesimo.

2. Nel corso della seduta, il Consigliere relatore espone oralmente i fatti addebitati, le circostanze emerse dall'istruttoria, le eventuali prove, le testimonianze acquisite, le eventuali istanze istruttorie presentate dall'incolpato. Successivamente viene sentito l'incolpato, cui è consentito essere presente anche durante l'intervento del relatore.

3. Qualora pervengano dalla parte istanze istruttorie prima della seduta di trattazione, il Consiglio può decidere in camera di consiglio, alla prima riunione utile e anche in difetto di preventiva inclusione all'ordine del giorno, oppure nel corso della seduta di trattazione, secondo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Terminata la fase dibattimentale, il Consiglio si riunisce in camera di consiglio, dove decide in merito alle eventuali, ulteriori istanze istruttorie, procede alla discussione ed alle valutazioni del caso e adotta - qualora non ravvisi la necessità di ulteriore istruttoria - la decisione.

5. Nei casi di particolare complessità, il Consiglio, al termine della seduta, può riservarsi di emettere la decisione in una seduta successiva.

6. Nell'ipotesi in cui il Consiglio ritenga di dover procedere ad ulteriori accertamenti istruttori, dispone in merito, fissando la data di audizione degli eventuali, ulteriori, testimoni, le modalità di assunzione della documentazione eventualmente occorrente nonché la data della successiva seduta di trattazione del procedimento.

L'espletamento dell'istruttoria può essere delegato, in tutto o in parte, al Consigliere relatore, il quale può farsi coadiuvare dalla Commissione disciplinare.

I provvedimenti istruttori sono comunicati all'incolpato assente a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 10 - Verbalizzazione

1. Il processo verbale della seduta è redatto, sotto la direzione del Presidente, dal Segretario dell'Ordine o da soggetto da questi delegato ed è sottoscritto da entrambi.

2. Il verbale deve contenere: la data della seduta, con indicazione del giorno, mese ed anno; il numero ed il nome dei componenti del Consiglio presenti, con l'indicazione delle rispettive funzioni; la menzione della relazione istruttoria; l'indicazione, se presenti, del Procuratore della Repubblica competente per territorio, dell'incolpato e del difensore, dell'esponente e delle persone informate dei fatti; le dichiarazioni rese dai presenti; i provvedimenti adottati dal Consiglio e le relative votazioni; la sottoscrizione del Presidente e del Consigliere Segretario.

ART. 11 - Contenuto della decisione, pubblicazione e comunicazione

1. Il Consiglio dell'Ordine può deliberare, con decisione motivata:

- l'archiviazione del procedimento disciplinare;
- l'irrogazione della sanzione disciplinare, secondo quanto previsto dal successivo art. 12.
- la sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 13 del presente regolamento;

2. La deliberazione del Consiglio deve contenere:

- nome, cognome, luogo e data di nascita dell'incolpato;
- esposizione dei fatti;
- svolgimento del procedimento;
- motivazione;
- dispositivo recante l'indicazione dei voti favorevoli, dei voti contrari e delle schede bianche;
- la data in cui è pronunciata, con l'indicazione di giorno, mese ed anno;
- la sottoscrizione del Presidente, dal Segretario e dal Consigliere relatore;
- la data di pubblicazione, con l'indicazione di giorno, mese ed anno;
- l'avviso che avverso la deliberazione può essere proposta impugnazione mediante ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il

Tribunale stesso, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. La decisione viene pubblicata mediante deposito nella Segreteria del Consiglio dell'Ordine entro il termine di trenta giorni dalla seduta nel corso della quale è stata assunta.

4. Il Segretario provvede ad annotare in calce all'originale della decisione la data del deposito ed a comunicarla, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata, all'interessato, all'esponente ed al Procuratore della Repubblica competente per territorio entro i successivi 20 giorni, nonché a trasmetterla, per conoscenza, all'Osservatorio permanente per il Codice deontologico presso il Consiglio nazionale.

In caso di irreperibilità dell'interessato, si provvede mediante affissione per dieci giorni nella sede del Consiglio dell'Ordine ed all'albo del Comune dell'ultima residenza dell'interessato.

ART. 12 - Sanzioni disciplinari

1 . Ai sensi dell'art. 26 della L. 56/89, possono essere irrogate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) l'avvertimento, che consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri, professionali e deontologici;
- b) la censura, consistente nel biasimo formale per la mancanza commessa;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo, che può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria professionale.

2. La sanzione disciplinare è irrogata secondo il principio di proporzionalità, tenendo conto del profilo soggettivo dell'incolpato nella commissione del fatto, della gravità dei fatti contestati e delle conseguenze dannose che siano derivate o possano derivare dai medesimi.

3. In caso di recidiva e soprattutto in ipotesi di illeciti disciplinari identici, il Consiglio può applicare all'iscritto una sanzione disciplinare più grave di quella in precedenza irrogata.

ART. 13 - Sospensione del procedimento e rilevanza della sentenza penale

1. In caso di pendenza di procedimento penale a carico del medesimo soggetto per gli stessi fatti, il Consiglio dell'Ordine dispone la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del giudizio penale.

2. La sospensione interrompe il decorso dei termini di prescrizione dell'illecito disciplinare e di durata del procedimento, che ricominciano a decorrere dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza che definisce il processo penale.

3. La sentenza penale irrevocabile ha efficacia di giudicato nel procedimento disciplinare nei casi di cui all'art. 653 c.p.p.

4. Il procedimento disciplinare è altresì sospeso nel caso di cancellazione dall'albo del professionista incolpato. Il professionista cancellato è iscritto in un apposito registro istituito presso il Consiglio nazionale, consultabile da tutti gli Ordini. Il procedimento disciplinare prosegue, in caso di successiva reinscrizione del medesimo professionista allo stesso o ad altro albo degli psicologi. In tale ipotesi, sono fatti salvi gli atti compiuti prima della sospensione.

ART. 14 - Sospensione di diritto

1. La sospensione di diritto dall'esercizio della professione ha luogo nei seguenti casi:

- a) ipotesi previste dall'art. 35 del codice penale;
- b) interdizione dai pubblici uffici o dalla professione per una durata non inferiore a due anni, per effetto di sentenza penale passata in giudicato;
- c) emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- d) applicazione di una delle misure di sicurezza detentive di cui all'art. 215, comma secondo, nn. 2 e 3, del codice penale (ricovero in una casa di cura e di custodia; ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in reparto ospedaliero di cura per malattie mentali);
- e) applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive di cui all'art. 215, comma terzo, del codice penale (libertà vigilata; divieto di soggiorno; divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche; espulsione dello straniero dallo Stato);
- f) morosità per oltre due anni nel pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

2. La sospensione di diritto è deliberata dal Consiglio, sentito l'iscritto, senza che abbia luogo un procedimento disciplinare. La sospensione si protrae finché perdura l'efficacia del provvedimento giurisdizionale da cui è stata determinata.

3. Nel caso di morosità, prima della scadenza del termine biennale, il Presidente provvede a contestare la morosità ed a sentire l'iscritto, salvo il caso di comprovata irreperibilità.

La sospensione per morosità non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata dal Presidente del Consiglio dell'Ordine quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto le somme dovute.

ART. 15 - Radiazione di diritto

1. La radiazione è pronunciata di diritto quando l'iscritto è stato condannato, con sentenza passata in giudicato, a pena detentiva non inferiore a due anni per un reato non colposo.

2. Nel caso di cui al comma 1, il professionista radiato può, a domanda, essere nuovamente iscritto una volta ottenuta la riabilitazione secondo le norme di procedura penale

Sull'istanza di reinscrizione provvede il Consiglio in conformità delle stesse disposizioni previste per l'iscrizione.

CAPO QUARTO

- RICORSI ED ESECUTIVITA' DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI -

ART. 16 - Ricorsi

1. Ai sensi dell'art. 26 comma 5 della legge n. 56/89, le deliberazioni del Consiglio possono essere impugnate, con ricorso al Tribunale competente per territorio, dall'interessato o dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale stesso.

2. Il ricorso deve essere proposto nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento impugnato. La proposizione dell'azione sospende l'efficacia del provvedimento disciplinare.

3. Contro la sentenza del Tribunale che conferma il provvedimento disciplinare, l'interessato può ricorrere alla Corte di Appello, con l'osservanza delle medesime forme previste per il

procedimento avanti al Tribunale. Avverso la sentenza della Corte di appello è dato ricorso per Cassazione.

4. Nel caso di accoglimento del ricorso e di annullamento del provvedimento disciplinare da parte dell'Autorità giudiziaria, ove il Consiglio dell'Ordine competente decida, eseguite le valutazioni del caso, di non impugnare la decisione, provvede, con apposita deliberazione, a prendere atto della sentenza di annullamento, adottando, ove necessario, i provvedimenti conseguenti.

ART. 17 - Esecutività dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti disciplinari possono essere eseguiti una volta divenuti definitivi.

2. I provvedimenti disciplinari divengono definitivi con l'inutile decorso del termine di impugnazione previsto dall'articolo precedente o, nel caso di proposizione del ricorso, col passaggio in giudicato della sentenza di rigetto dell'impugnazione.

In tale ultimo caso, ai fini dell'esecuzione del provvedimento disciplinare, occorrerà rinnovare la comunicazione all'interessato mediante lettera raccomandata a.r. o a mezzo posta elettronica certificata.

ART. 18 - Pubblicità e archiviazione delle deliberazioni

1. I provvedimenti di sospensione e radiazione, divenuti esecutivi, sono annotati sull'albo.

2. Il Consiglio dell'Ordine può disporre che un estratto delle deliberazioni recanti provvedimenti disciplinari, divenute esecutive, sia pubblicato, per una volta, sul Bollettino dell'Ordine regionale o sul sito internet dell'Ordine.

3. I provvedimenti disciplinari e gli atti di archiviazione sono inseriti, in originale, nell'apposito archivio dell'Ordine. Copia delle deliberazioni e di tutti gli atti e documenti ad essa connessi sono inseriti nel fascicolo personale dell'iscritto, detenuto presso la sede dell'Ordine.

4. L'accesso a tali atti è consentito nel rispetto della disciplina contenuta nella legge 7 agosto 1990, n. 241.